



Programma triennale per la  
trasparenza e l'integrità 2014 - 2016

## INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>LE PRINCIPALI NOVITÀ.....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA.....</b>	<b>9</b>
3.1	GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA POSTI DAGLI ORGANI DI VERTICE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO.....	9
3.2	I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE .....	10
3.3	L'INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA.....	11
3.4	LE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E I RISULTATI DI TALE COINVOLGIMENTO .....	12
3.5	I TERMINI E LE MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEL VERTICE POLITICO-AMMINISTRATIVO .....	14
<b>4</b>	<b>INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA .....</b>	<b>14</b>
4.1	INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI .....	14
4.2	ORGANIZZAZIONE E RISULTATI ATTESI DELLE GIORNATE DELLA TRASPARENZA .....	14
<b>5</b>	<b>PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....</b>	<b>16</b>
5.1	INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI E MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI .....	16
5.2	SISTEMA DI MONITORAGGIO CON L'INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI .....	17
5.3	STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" .....	19
<b>6</b>	<b>DATI ULTERIORI .....</b>	<b>20</b>

## **1 INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito "ANSF" o "Agenzia") è istituita sulla base dell'art. 4 del D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 di recepimento della direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (direttiva relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie). L'Agenzia è operativa dal 16 giugno 2008.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito anche solo "MIT" o "Ministero") esercita una funzione di vigilanza sull'operato dell'ANSF ed espleta anche i controlli di legge previsti in relazione alla forma giuridica che è stata individuata per l'Agenzia.

Il funzionamento dell'Agenzia, sino al mese di settembre 2012, è stato assicurato tramite l'utilizzo, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del citato D.Lgs. 162/2007, di personale appartenente ai ruoli del Ministero ed al Gruppo FS S.p.A., posto alle dipendenze funzionali dell'ANSF pur conservando il rapporto di lavoro con il Ministero o la Società di provenienza.

Nell'ottobre 2012 l'Agenzia ha potuto completare l'iter della prima procedura di inquadramento del personale nei propri ruoli, prevista agli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 224/2011. Attualmente l'Agenzia può contare su sole 98 unità di personale in servizio rispetto alle 265 unità previste dalla pianta organica così come rideterminata dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del DL 6 luglio 2012, n. 95. Il personale in servizio - sia tecnico che amministrativo - risulta, quindi, notevolmente sottodimensionato rispetto ai delicati compiti istituzionalmente attribuiti all'Agenzia, inerenti la sicurezza delle ferrovie sull'intero territorio nazionale. Pertanto, è tuttora in corso la fase di reclutamento del personale necessario, occorrente per l'avvio del funzionamento a regime dell'Agenzia.

L'Agenzia fornisce agli operatori ferroviari i principi informativi delle disposizioni e prescrizioni di loro competenza e vigila perché siano mantenuti gli attuali livelli di sicurezza, promuovendone il costante miglioramento in relazione al progresso tecnico e scientifico, garantisce un trattamento equo e non discriminatorio a tutti i soggetti interessati alla produzione di trasporti ferroviari, contribuisce all'armonizzazione delle norme di sicurezza nazionali e internazionali favorendo l'interoperabilità della rete ferroviaria Europea.

L'Agenzia, ai fini della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, svolge le funzioni per essa previste dal D.Lgs. 162/2007, in materia di:

a) attività normativa:

- definizione e riordino del quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria;
- emissione di norme di esercizio e di standard tecnici della circolazione ferroviaria;

- emissione di norme e standard riguardanti la formazione e la qualificazione del personale dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie che svolgono attività di sicurezza;
- regolamentazione e controllo sull'emissione delle regole interne e sui rapporti di interfaccia di imprese ferroviarie e del gestore dell'Infrastruttura.

b) attività autorizzativa:

- rilascio, rinnovo, aggiornamento e revoca di autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli;
- qualificazione dei Verificatori indipendenti di sicurezza e di altri organismi, il cui riconoscimento sia necessario per lo svolgimento del ruolo ad essi assegnato;
- rinnovo, aggiornamento e revoca di autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali infrastruttura, energia, comando, controllo e segnalamento e di applicazioni generiche, autorizzazione all'utilizzo di prodotti generici e di componenti;
- istituzione e tenuta del registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile;
- rilascio, rinnovo, aggiornamento e revoca del certificato di sicurezza delle imprese di trasporto ferroviario e dell'autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura.

c) attività di ispezione, controllo e monitoraggio:

- controllo dei requisiti per il mantenimento di certificati di sicurezza e dell'autorizzazione di sicurezza;
- vigilanza sull'applicazione di norme tecniche e standard di sicurezza;
- verifica sull'applicazione delle disposizioni tecniche relativamente al funzionamento e alla manutenzione;
- verifica della conformità dei componenti ai pertinenti requisiti essenziali;
- verifica che il materiale rotabile sia debitamente immatricolato e che le informazioni in materia di sicurezza contenute nei registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile siano precise ed aggiornate;
- attività ispettiva, attraverso l'esecuzione di ispezioni e indagini ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.

L'Agenzia, inoltre, sempre in conformità al D. Lgs. 162/2007, svolge i seguenti compiti:

- studio e approfondimento sulla sicurezza ferroviaria e consultazione a favore di enti e istituzioni;

- formulazione di proposte e osservazioni per il miglioramento della sicurezza ferroviaria;
- imposizione al Gestore dell'Infrastruttura e alle imprese ferroviarie di direttive e raccomandazioni in materia di sicurezza nonché in ordine agli accorgimenti e alle procedure necessarie e utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria;
- collaborazione con l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) per l'armonizzazione della sicurezza ferroviaria;
- rapporti con le Autorità Nazionali di Sicurezza degli altri Stati Membri ed altri organismi internazionali riconosciuti dall'Agenzia ferroviaria europea.

In via cautelativa, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione, l'Agenzia, in caso di inosservanza da parte del gestore dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie di quanto disposto dal quadro normativo o dalle raccomandazioni emesse dall'Agenzia stessa, adotta provvedimenti restrittivi dell'esercizio, anche limitando autorizzazioni e certificati di sicurezza, fino alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e certificati di sicurezza stessi.

Con D.P.R. 35/2009, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, è stato emanato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia.

Nell'organigramma che segue, è sintetizzata la struttura organizzativa dell'Agenzia, quale delineata dal D.P.R. 35/2009.

**Figura 1: Organigramma dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie**



L'Agenzia presenta un unico Centro di Responsabilità Amministrativa ed è organizzata in 6 Settori differenti per area di intervento. Nell'ambito di ciascun Settore sono istituiti gli Uffici, attualmente declinati come rappresentato nella tabella sottostante.

**Tabella 1: Settori e Uffici dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie**

Settori	Uffici
Settore 1   Amministrazione, Affari Legali e Finanza	Ufficio 1 - Ragioneria, Contabilità e Bilancio
	Ufficio 2 - Acquisti e Contratti
	Ufficio 3 - Risorse Umane
	Ufficio 4 – Procedimenti disciplinari, affari legali e generali (*)
	Ufficio 5 - Servizi Comuni e Servizi Tecnici
Settore 2   Banche dati, Monitoraggio e Rapporti istituzionali	Ufficio 1 – Monitoraggio (*)
	Ufficio 2 - Registri e banche dati
	Ufficio 3 - Relazioni istituzionali
	Ufficio 4 - Archivi standard tecnici (*)
Settore 3   Norme di Esercizio	Ufficio 1 - Norme d'esercizio
	Ufficio 2 – Formazione
	Ufficio 3 - Standard di sicurezza e Analisi del rischio (*)
Settore 4   Standard Tecnici	Ufficio 1 - Standard tecnici Veicoli
	Ufficio 2 - Standard tecnici dei sottosistemi strutturali di Comando Controllo e Segnalamento
	Ufficio 3 - Ricerca e Sviluppo
	Ufficio 4 - Analisi tecnica Veicoli
	Ufficio 5 - Analisi tecnica Sottosistemi strutturali di terra (*)
	Ufficio 6 - Riconoscimento Organismi (*)
Settore 5   Autorizzazioni e Certificazioni	Ufficio 1 - Veicoli complessi a composizione bloccata e AV
	Ufficio 2 - Veicoli convenzionali da manovra e mezzi d'opera
	Ufficio 3 - Sottosistemi strutturali infrastruttura ed energia (*)
	Ufficio 4 - Sottosistemi strutturali comando controllo e segnalamento(*)
	Ufficio 5 - Certificazioni ed Autorizzazioni di sicurezza
Settore 6   Ispettorato e Controlli	Ufficio 1 - Analisi eventi incidentali
	Ufficio 2 - Ispezioni sul sistema ferroviario
	Ufficio 3 - Audit di processo
	Ufficio 4 - Controllo sui sistemi di gestione della sicurezza

(\*) uffici attualmente privi di organico

Sono organi dell'Agenzia: il Direttore, il Comitato Direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti. Il Direttore è scelto fra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e dura in carica tre anni.

Il Comitato Direttivo è composto dal Direttore, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali Settori di attività dell'Agenzia. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. L'organo coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni a lui conferite e provvede in particolare a:

- emanare delibere per la definizione delle norme nazionali per la sicurezza;
- predisporre la Relazione annuale sulla Sicurezza, da trasmettere ogni anno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Agenzia Ferroviaria Europea;
- deliberare i programmi per le attività di autorizzazione e certificazione;
- deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Agenzia.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito dal Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Collegio esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia, in particolare:

- accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti dell'Agenzia;
- esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;
- accerta periodicamente la consistenza di cassa;
- redige le relazioni di propria competenza;
- può chiedere al Direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarità riscontrate;
- svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), ed all'art. 2 del D.Lgs. n. 286/1999;
- può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;

- esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti di cui all'art. 2409\_bis del codice civile;
- esprime, su richiesta del Direttore, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia.

## **2 LE PRINCIPALI NOVITÀ**

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio. La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Da ultimo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Nel decreto è specificato inoltre, che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione.

Al riguardo, il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, definisce che a regime, le misure relative alla trasparenza dovranno essere previste di regola nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nell'ambito della sezione dedicata al Piano Triennale della Trasparenza e dell'integrità.

Secondo le disposizioni previste dalla Delibera CIVIT, ora A.N.AC., n. 50/2013 contenente le "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", il Programma triennale per trasparenza e l'integrità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere altresì predisposti quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi.



Pertanto, l'Agenzia ha provveduto ad elaborare il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che potrà essere inserito in una apposita sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; in ogni caso, la coerenza fra i contenuti di tali atti è assicurata da un continuo coordinamento tra le attività del Responsabile della trasparenza e quelle del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

In considerazione del fatto l'ANSF si è dotata di personale proprio alla fine del 2012, è stato possibile adottare il precedente (e primo) Programma triennale solo in data 11/11/2013 e, quindi, da pochissimi mesi rispetto all'elaborazione del presente, nuovo Programma. Pertanto, le principali novità dell'attuale aggiornamento riguardano, sostanzialmente, il processo di completamento dei contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché l'integrazione ed allineamento del Programma alle ultime Delibere A.N.AC. Per quanto concerne l'attuazione della Trasparenza ex D.Lgs n. 33/2013, si è proceduto, in particolare, a pubblicare i dati precedentemente mancanti nelle varie sezioni di "Amministrazione trasparente" e ad indicare, nella sezione "Consulenti e Collaboratori", i criteri di legge e le modalità utilizzate per il conferimento degli incarichi.

### **3 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

#### **3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA POSTI DAGLI ORGANI DI VERTICE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO**

L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; in particolare, compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle eventuali specifiche attività da intraprendere.

In relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia e alle priorità politiche fissate con l'Atto di indirizzo scaturisce un sistema di **obiettivi strategici e gestionali** così configurato:

- per ogni obiettivo sono definiti uno o più indicatori significativi, al fine di misurare il grado di raggiungimento dei risultati;
- gli indicatori prescelti sono tali da rendere evidente il valore creato dalle attività intraprese. Sono stati in tal senso privilegiati indicatori che misurino l'obiettivo in termini di output (risultato immediato di un'attività/processo) o di outcome (impatto, cioè risultato ultimo di un'attività/processo dal punto di vista dell'utente del servizio);

- ad ogni indicatore è sempre associato un target, ovvero il valore desiderato in corrispondenza di un'attività o processo.

In tale contesto, tenuto conto del recentissimo avvio dell'operatività dell'Agenzia con proprio personale ed avendo recepito la finalità del D.Lgs. n. 33/2013, gli atti di indirizzo di cui trattasi riportano, tra gli obiettivi strategici prioritari, l'avvio e la prosecuzione delle attività finalizzate all'ottimizzazione della trasparenza in ottemperanza a quanto previsto, in merito, dal D.Lgs. n. 150/2009 ed al D.Lgs. n. 33/2013. L'Agenzia, quindi, in relazione ai compiti istituzionalmente attribuiti ed agli indirizzi ricevuti, rileva le ulteriori necessità di trasparenza della propria struttura anche al fine di declinare specifici obiettivi in materia, commisurati alla propria attività ed al proprio organico, inserendoli coerentemente e progressivamente nei pertinenti atti di indirizzo.

### **3.2 I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

Il Piano della performance è il documento di programmazione triennale in cui, ai sensi dell'art. 10, comma a) del D.Lgs. n. 150/2009, sono esplicitati, in coerenza con le risorse finanziarie assegnate, gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance attesa. Dal grado di raggiungimento di tali obiettivi dipende, in accordo a quanto disposto dalla legge e dagli atti di contrattazione collettiva, la retribuzione di produttività del personale e la retribuzione di risultato dei dirigenti.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ha effetti sulla programmazione degli obiettivi definiti ogni anno, nonché sui contenuti del Piano della performance.

Conseguentemente, il Piano della performance prende in considerazione, attraverso l'individuazione di specifici obiettivi di trasparenza assegnati al personale di livello dirigenziale e non, gli interventi previsti nel citato D.Lgs. n. 33/2013 e nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'Agenzia provvede inoltre, in parallelo con le attività di necessario completamento dell'organico e di graduale attuazione del proprio funzionamento a regime, al progressivo allineamento tra gli atti di programmazione sopra menzionati.

A tale proposito, già lo schema del Piano della performance del corrente anno prevede, tra gli altri, obiettivi concernenti il costante aggiornamento dei dati presenti sul sito web dell'Agenzia, ai sensi di quanto richiesto dal D.Lgs n. 33/2013. A tali obiettivi sono stati attribuiti, dallo stesso Piano, anche "pesi" rilevanti rispetto a quelli degli altri obiettivi.

### **3.3 L'INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA**

Il processo di formazione e di attuazione del Programma triennale si articola in una serie di fasi fra loro strettamente collegate – in ognuna delle quali possono essere identificati i soggetti che vi partecipano – e segnatamente:

- a) Fase dell'individuazione dei contenuti;
- b) Fase della redazione;
- c) Fase dell'adozione;
- d) Fase dell'attuazione;
- e) Fase del monitoraggio.

Ciò posto, si evidenzia che tutti i settori di ANSF hanno partecipato alla fase di individuazione dei contenuti, coerentemente con le proprie attribuzioni.

Inoltre il Settore Amministrazione, Affari Legali e Finanza ha collaborato nella fase di redazione del presente Programma della Trasparenza insieme al Responsabile della trasparenza.

Tale settore presta la propria attività di supporto anche nello svolgimento delle seguenti attività:

- redazione del Piano della Performance;
- organizzazione delle Giornate della Trasparenza;
- redazione del Programma e dei relativi aggiornamenti;
- monitoraggio delle attività operative ordinarie sulla base della raccolta delle informazioni a cura delle unità organizzative responsabili per la successiva pubblicazione;
- individuazione e lo sviluppo degli strumenti di pubblicazione on line.

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 l'Agenzia ha nominato un proprio "Responsabile della trasparenza" cui è demandata l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, al fine di assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate dall'Agenzia stessa.

In particolare, il **Responsabile della trasparenza** dell'Agenzia è l'Ing. **Giuseppe Sciallis**, responsabile del Settore monitoraggio, banche dati e rapporti istituzionali, referente per la formazione, adozione e attuazione del presente Programma, nonché dell'intero processo di

realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, di legalità e di sviluppo della cultura dell'integrità dell'Agenzia.

Detto responsabile ha coordinato lo svolgimento delle attività per l'individuazione dei contenuti del presente Programma.

Le Strutture coinvolte hanno contribuito ad ampliare il ventaglio delle attività da porre in essere ai fini dell'applicazione delle normativa in materia di trasparenza e integrità ed implementare il principio di massima accessibilità all'attività dell'Agenzia.

Tra le attività cui è stata data priorità ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza vi è la creazione sul sito istituzionale dell'Agenzia della sezione "Amministrazione Trasparente", che sostituisce, integra ed aggiorna la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Mediante tale strumento l'utente avrà accesso alle informazioni di interesse attraverso le singole sottosezioni/voci che saranno in formato ipertestuale.

L'Agenzia, fermo restando i dati e le informazioni già pubblicate in forza delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013, si prefigge di pubblicare e aggiornare tutti i dati previsti dal menzionato decreto legislativo tempestivamente e con modalità progressiva.

Infine, l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell'Agenzia, l'**Ing. Antonio Pagano**, anche al fine di promuovere l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, esercita attività di impulso sia nei riguardi dell'organo di vertice che del Responsabile della trasparenza per la redazione e, in ogni caso, l'aggiornamento del Programma triennale.

### **3.4 LE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E I RISULTATI DI TALE COINVOLGIMENTO**

Gli stakeholder esterni dell'Agenzia (tra i quali, in particolare, si individuano le Istituzioni pubbliche, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture, i detentori, gli organismi notificati, i verificatori indipendenti di sicurezza, gli operatori ferroviari, i fornitori,) contribuiscono alla definizione degli obiettivi dell'Agenzia, consentendo alla stessa di rilevare gli interessi rappresentativi cui gli stessi sono esponenti qualificati nell'ambito della sicurezza ferroviaria.

L'interrelazione con gli stakeholder pubblici si concretizza attraverso le direttive del Ministero, le raccomandazioni dell'Organismo investigativo e un'intensa attività di confronto nelle sedi istituzionali internazionali, mentre il coinvolgimento degli stakeholder privati avviene, per quanto di interesse, nel processo di elaborazione dei provvedimenti emanati dall'Agenzia

(cfr. art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 162/2007), e ogni qualvolta sia opportuno e/o necessario compendiare gli interessi privati con quelli pubblici.

La consultazione degli stakeholder privati è assicurata dall'Agenzia con riferimento a tutte le attività, anche di regolamentazione, che possono avere impatto sugli stessi.

In particolare il D.Lgs. n. 162/2007 all'art. 5, comma 6, prevede che *“L'Agenzia, nell'elaborare il quadro normativo nazionale, consulta tutti i soggetti interessati, compresi i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i fabbricanti e i fornitori di servizi di manutenzione, gli utenti e i rappresentanti del personale”* e ancora all'art. 6, comma 2, lettera n) che *“L'Agenzia è incaricata di svolgere i seguenti compiti: ... omissis ... attività di consultazione in materia di sicurezza ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e attività propositiva anche nei confronti del Parlamento in vista della approvazione di norme di legge atte a garantire livelli più elevati di sicurezza delle ferrovie”*.

L'impegno dell'Agenzia è rivolto a sviluppare nuove modalità di comunicazione che consentano di coinvolgere i portatori di interesse nelle fasi di sviluppo delle linee programmatiche dell'Agenzia, ciò anche per perseguire più elevati standard di qualità delle attività.

L'Agenzia si propone di coinvolgere ulteriormente gli *stakeholder*, sulla base del grado di rilevanza strategica degli stessi, ponendo in essere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- fornire informazioni agli stakeholders rendendo accessibili le risultanze della propria attività istituzionale attraverso specifici strumenti, quali il Rapporto annuale sulla sicurezza ferroviaria – predisposta con riferimento all'anno precedente entro il 30 settembre ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 162/2007 – la quale indica, tra l'altro, le certificazioni e le autorizzazioni di sicurezza rilasciate, gli *audit* effettuati nonché rappresenta l'esito dell'attività ispettiva e di controllo svolta su singoli elementi del sistema ferroviario, gli accertamenti mirati sugli incidenti e inconvenienti ritenuti più significativi, il monitoraggio e l'analisi dei valori complessivi degli incidenti e degli inconvenienti;
- rendere accessibili, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy, i dati e le informazioni relativi alla propria attività attraverso sistemi generali, quali ad esempio il sito web.

### **3.5 I TERMINI E LE MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEL VERTICE POLITICO-AMMINISTRATIVO**

Il Direttore, in qualità di organo di vertice, sentite le associazioni rappresentate Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, adotta e aggiorna il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ogni anno, e provvede alla pubblicazione del medesimo in formato aperto e standardizzato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia.

## **4 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

### **4.1 INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI**

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l'effettiva conoscenza ed utilizzazione dei dati pubblicati e la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

Per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è necessario l'apporto delle strutture amministrative a cui si rivolge direttamente. E' tuttavia fondamentale che il personale dell'Agenzia possa essere messo in grado di conoscere e condividere le sue linee fondamentali.

Il consolidamento della cultura della trasparenza e l'adeguamento ai nuovi traguardi posti dal D.Lgs. n. 33/2013 passa quindi anche attraverso un più incisivo coinvolgimento dei dipendenti dell'Agenzia con l'obiettivo di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte.

A tal fine l'Agenzia programma, a diversi livelli, incontri informativi sui contenuti del programma triennale che possano essere la sede anche per favorire la partecipazione attiva del personale sia per la materia della trasparenza che per quella, inscindibilmente correlata, dell'integrità.

### **4.2 ORGANIZZAZIONE E RISULTATI ATTESI DELLE GIORNATE DELLA TRASPARENZA**

Come già evidenziato, l'Agenzia ritiene di rilevante interesse il coinvolgimento degli stakeholder al fine di migliorare le attività svolte in termini di trasparenza ed efficacia.

In particolare, importante momento di confronto sono le Giornate per la Trasparenza di cui all'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013, finalizzate a promuovere i principi di integrità e

trasparenza, a diffondere i contenuti del Programma ed i dati pubblicati sul sito istituzionale rilevandone il livello di interesse, ed infine a presentare il Piano e la Relazione sulla performance, di cui all'art.10, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i..

Le giornate della trasparenza saranno organizzate con cadenza periodica, secondo un'agenda di incontri resa nota per ciascun anno sul sito istituzionale, e costituiranno la sede opportuna per fornire informazioni circa le attività svolte, gli obiettivi perseguiti e le iniziative programmate dall'Agenzia in tema di trasparenza e integrità.

ANSF cura i contenuti di tali Giornate per una più efficace finalizzazione di ciascuna iniziativa, anche allo scopo di far conoscere le attività dell'Agenzia e trattando tematiche di interesse, per gli interlocutori anche con modalità che favoriscano il dialogo ed il confronto.

Le giornate saranno un utile strumento anche per acquisire riscontri sul grado di soddisfacimento degli utenti riguardo la trasparenza dei dati.

## **5 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

### **5.1 INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI E MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI**

Mediante apposito "Ordine di Servizio" l'Agenzia esplicita le fasi del processo che portano alla pubblicazione dei dati sul proprio sito istituzionale.

Poiché la pubblicazione di dati sul sito istituzionale è un atto indipendente dalla selezione dei dati stessi, si è proceduto ad individuare, con riferimento a ciascun Settore, due distinte figure operative:

- a) il/i Responsabile/i della Selezione del Dato da pubblicare;
- b) il/i Responsabile/i della Pubblicazione.

Più specificamente, la designazione di uno più Responsabili della Pubblicazione dei dati e di uno o più Responsabile della selezione del dato, è effettuata nell'ambito di ciascun settore, in relazione alla tipologia dei dati e/o documenti che devono essere pubblicati, restando salva in ogni caso la responsabilità dei dirigenti responsabili di Settore che sovrintendono alle attività di selezione e trasmissione dei dati secondo quanto previsto nel menzionato Ordine di Servizio.

Il/i Responsabile/i della Selezione del Dato da pubblicare provvede ad inviare i contenuti informativi alla caselle di posta elettronica istituzionale del Responsabile della Pubblicazione del Settore di riferimento, avendo cura

- a) di indicare nell'oggetto della mail la dicitura "Aggiornamento Amministrazione Trasparente" e
- b) di precisare nel testo della mail la denominazione della sottosezione di 2° livello in cui i dati andranno inseriti.

I dati dovranno essere su documenti in formato di tipo aperto<sup>1</sup> o in formato ODF - Open Document Format da allegare alla mail.

Nei documenti trasmessi ai fini dell'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" deve essere indicata la data alla quale i dati sono stati aggiornati e/o il periodo temporale cui i dati stessi si riferiscono.

---

<sup>1</sup> In particolare, il comma 35, dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 stabilisce che "per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".



I dati, inoltre, devono rispondere ai requisiti previsti nel paragrafo 5.3 e, dunque, devono essere:

- a) completi ed accurati;
- b) comprensibili;
- c) aggiornati;
- d) in formato aperto per consentirne un maggiore fruibilità agli utenti;
- e) tempestivi.

Ciascun settore è tenuto a segnalare al Responsabile della Pubblicazione di riferimento eventuali dati o documenti già trasmessi che siano superati e da archiviare<sup>2</sup>.

Dopo aver ricevuto i dati il Responsabile della Pubblicazione, previa verifica meramente formale degli stessi, provvede alla pubblicazione di quanto ricevuto con sollecitudine.

Ove rilevi delle irregolarità o delle criticità nel documento trasmessogli, il Responsabile della Pubblicazione del Dato è tenuto a segnalare immediatamente quanto riscontrato al Responsabile della Pubblicazione del Dato affinché possa adottare le necessarie decisioni.

A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, il Responsabile della Pubblicazione invia da conferma dell'avvenuta pubblicazione.

## **5.2 SISTEMA DI MONITORAGGIO CON L'INDIVIDUAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI**

Il monitoraggio sull'attuazione del Programma è effettuato mediante processi infrannuali di riscontro della progressiva esecuzione delle attività programmate.

---

<sup>2</sup> Per quanto attiene la durata dell'obbligo di pubblicazione, l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Tuttavia, sono fatti salvi i diversi termini previsti dall'art. 14, c. 2, e dall'art. 15, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 in relazione ai dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, da pubblicare entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", fatti salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali nonché l'eccezione prevista in relazione ai dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, che, per espressa previsione di legge, non debbono essere riportati nella sezione di archivio.

L'attività di monitoraggio, in particolare, consiste nella verifica effettuata con cadenza semestrale **(a)** della pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati soggetti per legge ad obbligo di pubblicazione, nonché **(b)** dello svolgimento delle iniziative, ivi incluse le Giornate della Trasparenza, contenute nel presente Programma, nell'Agenda degli incontri o in altri documenti dell'Agenzia disposto in attuazione degli stessi.

Il monitoraggio sull'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è svolto dal Responsabile della trasparenza che, a seguito della verifica sullo stato di attuazione del Programma, informa l'OIV dei risultati rilevati indicando eventuali inadempimenti agli obblighi di legge e alle previsioni del Programma medesimo, anche ai fini di una eventuale valutazione del profilarsi della responsabilità di cui all'art. 46, del D.Lgs. 33/2013<sup>3</sup>.

L'OIV, così come previsto dall'art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. ha il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e di elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso.

L'OIV, dunque, nel corso dell'anno svolge un'attività di controllo (audit) sia sul processo di elaborazione e attuazione del Programma triennale sia sulle misure di trasparenza adottate, promuovendo l'assolvimento degli obblighi di trasparenza che includono anche gli obblighi di pubblicazione.

La relazione predisposta dall'OIV contiene non solo i risultati dell'audit ma anche l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e dovrà essere completata e inviata alla CiVIT in formato elettronico entro e non oltre il **31 dicembre 2014**.

Oltre alla verifica sul rispetto degli obblighi di pubblicazione al 2013, l'OIV cura al contempo il monitoraggio sull'avvio del ciclo della trasparenza per il 2014, secondo i contenuti forniti dalla CiVIT nelle proprie deliberazioni.

Esso sarà focalizzato sui seguenti aspetti:

a) qualità del processo di elaborazione del Programma;

---

<sup>3</sup> L'articolo 46 prevede del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che "L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile".

b) qualità del processo di attuazione previsto nel Programma.

Gli esiti dei riscontri effettuati dall'OIV saranno trasmessi alla CiVIT entro il 28 febbraio 2014.

### **5.3 STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati. Non è, infatti, sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di trasparenza ma è necessario che i dati pubblicati siano:

- a) completi ed accurati: devono cioè corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati integralmente;
- b) comprensibili: il contenuto dei dati è esplicitato in modo chiaro ed evidente;
- c) aggiornati: gli uffici dell'Agenzia appositamente incaricati assicurano che la pubblicazione dei dati sia effettuata nel rispetto delle tempistiche di legge;
- d) tempestivi: i dati sono pubblicati in tempi tali da consentire agli utenti di fruirne;
- e) in formato aperto per consentirne un maggiore fruibilità agli utenti.

I soggetti dell'Agenzia individuati nel citato Ordine di Servizio curano la qualità della pubblicazione e, dunque, dei dati pubblicati affinché i cittadini e gli *stakeholder* possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. Tale principio è stato assunto da ANSF a criterio guida delle proprie attività di pubblicazione dei dati.

Inoltre, le attività in materia di trasparenza poste in essere da ANSF si prefiggono di raggiungere il numero più ampio di cittadini e di *stakeholder* sia mediante un sito istituzionale facilmente accessibile, sia mediante le Giornate della Trasparenza (ciò anche al fine di favorire l'accesso ai dati anche a soggetti che non utilizzano le tecnologie informatiche).

## **6 DATI ULTERIORI**

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, l'Agenzia assicura la trasparenza del proprio operato, pubblicando sul proprio sito istituzionale, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente, i documenti e le informazioni di seguito riportate.

Nell'ambito del riconoscimento degli organismi sono pubblicati:

- gli attestati di riconoscimento rilasciati ai centri di formazione;
- i Decreti di riconoscimento dei Verificatori indipendenti di sicurezza (art. 3 comma 1 lettera i) Decreto Legislativo 10 agosto 2007 n. 162).

Nell'ambito del rilascio dei certificati di sicurezza sono pubblicati:

- l'elenco delle imprese certificate con il dettaglio del numero di certificato e la data di rilascio;
- i certificati di sicurezza rilasciati.

Nell'ambito delle autorizzazioni alla messa in servizio sono pubblicati:

- l'elenco dei veicoli;
- l'elenco dei sottosistemi strutturali autorizzati.